

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 109 DEL 26/01/2026

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONI CON L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SANITARIA IN CARDIOCHIRURGIA, NEUROCHIRURGIA, CHIRURGIA PEDIATRICA, RADIOTERAPIA E ANESTESIA E RIANIMAZIONE. ANNO 2026.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE  
Anno Proposta: 2026    Numero Proposta: 104/26

*Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.*

---

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale relaziona quanto segue.

Premesso che:

- questa Azienda intrattiene da numerosi anni un rapporto di collaborazione con l'Azienda ULSS 8 Berica e, da ultimo, con deliberazione n. 280 del 14/02/2025, ha approvato anche per l'anno 2025, le convenzioni per attività di consulenza in discipline di elevata specializzazione non presenti presso questa Azienda ULSS, quali Cardiochirurgia, Neurochirurgia, Chirurgia Pediatrica, Radioterapia e Anestesia e Rianimazione;
- in data 24 novembre 2025, il piano dei fabbisogni di prestazioni e consulenze sanitarie per l'anno 2026, da acquisire in regime di convenzionamento con altre Aziende ULSS del Veneto, è stato valutato positivamente dalla Direzione Strategica, includendo le convenzioni in oggetto;
- con nota prot. n. 110966 del 25/11/2025, questa Azienda ha inviato all'Azienda ULSS 8 Berica una richiesta di disponibilità per il rinnovo, per l'anno 2026, delle suddette convenzioni, ai sensi dell'art. 91, comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024;

Considerato che l'Azienda ULSS 8 Berica, con nota prot. n. 3861 del 15/01/2026, ha comunicato di aver approvato con proprio atto deliberativo n. 24 del 08/01/2026 le convenzioni per attività di consulenza in Anestesia e Rianimazione, Cardiochirurgia, Chirurgia Pediatrica, Neurochirurgia e Radioterapia, a valere per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2026.

Rilevato che le convenzioni in oggetto sono compatibili con i fini istituzionali dell'Azienda ULSS e in linea con le vigenti norme della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Dato atto che la stipula delle convenzioni di cui trattasi è coerente con gli strumenti della programmazione dell'acquisizione del personale previsti dalle disposizioni regionali e rientra nel limite di spesa riportato nel documento di proposta del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2026 – 2028 approvato dall'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto con nota prot. n. 120743 del 29 dicembre 2025.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare per l'anno 2026 le convenzioni con l'Azienda ULSS 8 Berica per attività di consulenza sanitaria in Cardiochirurgia, Neurochirurgia, Chirurgia Pediatrica, Radioterapia e Anestesia e Rianimazione, alle condizioni e modalità di cui ai testi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare, le attività di consulenza si svolgeranno come di seguito specificato per ciascuna specialità.
  - Cardiochirurgia: n. 30 accessi annui della durata massima di 3 ore ciascuno presso l'Ospedale di Bassano del Grappa e n. 9 accessi annui della durata massima di 4 ore ciascuno presso l'Ospedale di Santorso;
  - Neurochirurgia: n. 1 accesso mensile della durata massima di 2,5 ore presso l'Ospedale di Bassano del Grappa e n. 3 accessi mensili della durata massima di 4 ore ciascuno presso l'Ospedale di Santorso;
  - Chirurgia Pediatrica: n. 1 accesso mensile della durata massima di 3,5 ore presso l'Ospedale di Bassano del Grappa e n. 1 accesso mensile della durata massima di 3 ore presso l'Ospedale di Santorso;
  - Radioterapia: n. 11 accessi telematici (teleconsulto medico) annuali programmati per un totale di 88 ore, presso gli ospedali di Bassano Del Grappa e di Santorso;
  - Anestesia e Rianimazione: n. 4 accessi mensili per turni di n. 10 ore ciascuno presso l'Ospedale

di Bassano del Grappa;

- specificare nei testi delle convenzioni che le parti si riservano la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dall'accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta elettronica certificata;
- prevedere un importo complessivo stimato per l'anno 2026 di € 109.472,74, così suddiviso:
  - Cardiocirurgia € 14.804,56;
  - Neurochirurgia € 20.293,98;
  - Chirurgia Pediatrica € 9.142,32;
  - Radioterapia € 10.011,16;
  - Anestesia e Rianimazione € 55.220,72;

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

#### DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare per l'anno 2026 le convenzioni con l'Azienda ULSS 8 Berica per attività di consulenza sanitaria in Cardiocirurgia, Neurochirurgia, Chirurgia Pediatrica, Radioterapia e Anestesia e Rianimazione, alle condizioni e modalità di cui ai testi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di specificare nei testi delle convenzioni che le parti si riservano la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dall'accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta elettronica certificata;
4. di dare atto che la spesa complessiva per il 2026 è stimata in € 109.472,74, suddivisa come segue per specialità e imputata al conto BA1360R00, "Consulenze sanitarie e socio sanitarie – ASP della Regione", programma di spesa 130 del BEP 2026:
  - € 14.804,56 nella specialità di Cardiocirurgia;
  - € 20.293,98 nella specialità di Neurochirurgia;
  - € 9.142,32 nella specialità di Chirurgia Pediatrica;
  - € 10.011,16 nella specialità di Radioterapia;
  - € 55.220,72 nella specialità di Anestesia e Rianimazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale

dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA**

**IN CARDIOCHIRURGIA**

**TRA**

**l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"**, di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",

con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita

IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia

Simionato

**E**

**l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"**, di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,

con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice

fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo

Bramezza

**PREMESSO CHE**

- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 la volontà di avvalersi, anche per l'anno 2026, della collaborazione del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell'U.O.C. di Cardiocirurgica per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali;

- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art. 91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 - Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione n. 304 del 2/03/2023;

- l'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno dette attività a favore dell'U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di fuori

dell'orario di lavoro nelle forme previste dal Regolamento aziendale per la disciplina della Attività Libero-Professionale e compatibilmente con gli impegni istituzionali.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Oggetto**

L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 7 la consulenza cardiocirurgica per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.

**Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8**

Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. di Cardiocirurgia di Vicenza avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:

a) DISTRETTO 1 - presso la S.C. di Cardiologia dell'Ospedale S. Bassiano mediante n. 30 accessi annui programmati della durata non superiore a n. 3 ore ciascuno escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.

b) DISTRETTO 2 - presso l'Unità Operativa di Cardiologia dell'Ospedale Santorso la consulenza sarà effettuata, per casi urgenti riferiti a pazienti non trasportabili, previa richiesta sottoscritta del Responsabile dell'U.O.C. di Cardiologia e del Direttore Medico dell'Ospedale mediante n. 9 accessi annui della durata non superiore a n. 4 ore ciascuno escluso il tempo necessario per la trasferta.

**Articolo 3 – Modalità di esecuzione**

L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi

introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.

Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente, l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di Cardiocirurgia, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

#### **Articolo 4 – Aspetti economici**

Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria, tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.

L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di pedaggio autostradale e al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670 e per una distanza chilometrica pari a 80km a/r per Bassano e 60km a/r per Santorso. Il rimborso delle spese di viaggio costituisce parte integrante del corrispettivo riconosciuto e pertanto risulta essere IVA esente.

#### **Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi**

L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire adeguati controlli, si impegna a trasmettere con cadenza mensile all'U.L.SS. n. 8 il riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine

servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi, unitamente ai fogli di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

#### **Articolo 6 – Modalità di pagamento**

L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.

L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.

#### **Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza:**

L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.

Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al

	di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	
	stessi Consulenti a doversi eventualmente provvedere in proprio.	
	L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.	
	n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata	
	da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	<b>Articolo 8 - Dati e sperimentazioni cliniche (riguardanti la sola ex ULSS n. 4)</b>	
	La U.O.C. di Cardiologia dell'Ospedale di Santorso concorda di contribuire allo	
	studio dei risultati delle procedure cardiologiche e cardiocirurgiche gestite in	
	collaborazione con l'U.L.SS. n. 8, offrendo quindi la propria disponibilità a	
	collaborare nella ricerca clinica con la messa a disposizione dei dati clinici e	
	scientifici che verranno concordati con l'Unità Operativa di Cardiocirurgia	
	dell'U.L.SS. n. 8.	
	L'Unità Operativa Complessa di Cardiocirurgia dell'U.L.SS. n. 8 si impegna a	
	condividere con l'Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell'Ospedale di	
	Santorso i dati clinici relativi alle prestazioni cardiologiche-cardiocirurgiche	
	eseguite ed ai risultati immediati ed a distanza ottenuti.	
	<b>Articolo 9 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile</b>	
	<b>trattamento dati.</b>	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei	
	dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	

	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il <b>Titolare</b> del trattamento dei dati relativi all'attività di consulenza in	
	cardiologia è l'U.L.S.S. n. 7.	
	L'U.L.S.S. n. 7 con separato atto provvederà a nominare l'U.L.S.S. n. 8	
	<b>Responsabile del trattamento</b> dei dati personali, anche sensibili, raccolti	
	nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei	
	limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente	
	accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'ULSS n. 7 e nel rispetto della	
	precitata normativa in materia.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 7, gli obblighi di informazione	
	ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in	
	modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	
	legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo	
	esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	<b>Articolo 10 – Durata</b>	
	La presente convenzione ha validità dal <b>01/01/2026</b> al <b>31/12/2026</b> e potrà essere	
	rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.S.S. n. 8.	
	<b>Articolo 11 – Codice Comportamento</b>	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.S.S. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione	
	sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.S.S. n. 7,	

pena la risoluzione del rapporto di collaborazione in argomento.

#### **Articolo 12 - Foro competente**

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

#### **Articolo 13 – Inadempimento e recesso**

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

#### **Articolo 14 - Registrazione ed imposta di bollo**

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione staccata di Vicenza n. 18595/98;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.

241/1990 e s.m.i..

**Articolo 15 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li \_\_\_\_\_

per l’Azienda

per l’Azienda

U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”

U.L.SS. n. 8 “Berica”

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



PATRIZIA  
SIMIONATO  
09.01.2026 10:16:53  
GMT+01:00

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l’art. 7 “Aspetti assicurativi e di sicurezza”.

Letto, approvato e sottoscritto.

Li \_\_\_\_\_,

per l’Azienda

per l’Azienda

U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”

U.L.SS. n. 8 “Berica”

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



PATRIZIA  
SIMIONATO  
09.01.2026  
10:16:53  
GMT+01:00

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA**

**IN NEUROCHIRURGIA**

**TRA**

**l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"**, di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",

con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita

IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia

Simionato

**E**

**l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"**, di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,

con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice

fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo

Bramezza

**PREMESSO CHE**

- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato all'U.L.SS. n. 8 la volontà di rinnovare, anche

per l'anno 2024, la convenzione per attività di consulenza della collaborazione del

proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno

indeterminato dell'U.O.C. di Neurochirurgia per l'attuazione dei compiti inerenti le

finalità istituzionali;

- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.

91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 -

Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina

dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione

n. 304 del 2/03/2023;

- l'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno

dette attività a favore dell'U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di fuori

dell'orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Oggetto**

L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 7 la consulenza neurochirurgica per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.

**Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8**

Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. di Neurochirurgia di Vicenza avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:

a) DISTRETTO 1: presso l'Ospedale S. Bassiano la consulenza verrà eseguita mediamente n. 1 accesso mensile della durata di n. 2,5 ore ciascuno escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.

b) DISTRETTO 2: presso l'Ospedale Santorso l'attività di consulenza verrà effettuata su richiesta dell'U.L.SS. n. 7 mediamente n. 3 accessi mensili, della durata di n. 4 ore ciascuno, escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.

**Articolo 3 – Modalità di esecuzione**

L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.

Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,

l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di Neurochirurgia, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

#### **Articolo 4 – Aspetti economici**

Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria, tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.

L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di pedaggio autostradale e al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670 e per una distanza chilometrica pari a 80km a/r per Bassano e 60km a/r per Santorso. Il rimborso delle spese di viaggio costituisce parte integrante del corrispettivo riconosciuto e pertanto risulta essere IVA esente.

#### **Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi**

L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire adeguati controlli, si impegna a trasmettere con cadenza mensile all'U.L.SS. n. 8 il riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi, unitamente ai fogli di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

## **Articolo 6 – Modalità di pagamento**

L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'invio della rendicontazione degli accessi per la verifica dell'U.L.SS. n. 8 entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza alla mail: [sao@aulss8.veneto.it](mailto:sao@aulss8.veneto.it).

Successivamente al controllo da parte dell'U.L.SS. n. 8, l'U.L.SS. n. 7 provvederà senza ritardo all'emissione dell'ordinativo elettronico NSO e all'immediata approvazione e liquidazione della fattura emessa L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.

## **Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza**

L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione

	dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al	
	di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	
	stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.	
	L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.	
	n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata	
	da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	<b>Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile</b>	
	<b>trattamento dati</b>	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei	
	dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il <b>Titolare</b> del trattamento dei dati relativi all'attività di consulenza in	
	Neurochirurgia è l'U.L.SS. n. 7.	
	Con separato atto l'U.L.SS. n. 7 provvederà a nominare l'U.L.SS. n. <b>8 Responsabile</b>	
	<b>del trattamento</b> dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle	
	attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari	
	allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini	
	istituzionali dell'ULSS 7 e nel rispetto della precitata normativa in materia.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 7, gli obblighi di informazione	

ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

#### **Articolo 9 – Durata**

La presente convenzione ha validità dal **01/01/2026** al **31/12/2026** e potrà essere rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.

#### **Articolo 10 – Codice Comportamento**

Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

#### **Articolo 11 - Foro competente**

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

#### **Articolo 12 – Inadempimento e recesso**

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di

recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza,

con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

### **Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo**

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione staccata di Vicenza n. 18595/98;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

### **Articolo 14 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì \_\_\_\_\_

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 “ Pedemontana”

U.L.SS. n. 8 “Berica”

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE



PATRIZIA  
SIMIONATO  
09.01.2026  
10:19:59  
GMT+01:00

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 7 "Aspetti assicurativi e di sicurezza".

Letto, approvato e sottoscritto.

Li \_\_\_\_\_,

per l'Azienda

per l'Azienda


U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  PATRIZIA  
SIMIONATO  
09.01.2026  
10:19:59  
GMT+01:00

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA**

**IN CHIRURGIA PEDIATRICA**

**TRA**

**l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"**, di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",

con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita

IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia

Simionato

**E**

**l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"**, di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,

con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice

fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo

Bramezza

**PREMESSO CHE**

➤ L'U.O.C. Chirurgia Pediatrica dell'U.L.SS. 8 è centro di riferimento (HUB) regionale oltre che per la diagnosi anche per il trattamento di patologie di chirurgia e urologia pediatrica;

➤ L'U.L.SS. n. 7 al fine di assicurare un'offerta assistenziale appropriata ai pazienti pediatrici del suo territorio, ha manifestato all'U.L.SS. 8 la volontà di avvalersi, anche per l'anno 2026, della collaborazione del personale medico della U.O.C. Chirurgia Pediatrica dell'U.L.SS. 8 per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità clinico-assistenziali dei pazienti;

➤ L'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art. 91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 - Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla

disciplina dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione n. 304 del 2/03/2023;

➤ l'U.L.SS. n. 8, previo parere favorevole della Direzione Sanitaria e Medica Ospedaliera, ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno dette attività a favore dell'U.L.SS. n. 7 (Ospedale San Bassiano e di Santorso), a fronte di specifici compensi, al di fuori dell'orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 - Oggetto**

L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 7 attività di consulenza ambulatoriale da parte dei propri Chirurghi Pediatri in servizio presso l'U.O.C. di Chirurgia Pediatria, per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.

#### **Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8**

Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. di Chirurgia Pediatria di Vicenza avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno nel seguente modo:

a) - DISTRETTO 1: presso l'Ospedale S. Bassiano un accesso mensile di 3,5 ore circa escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.

b) - DISTRETTO 2: presso l'Ospedale Santorso un accesso mensile di 3 ore circa escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.

#### **Articolo 3 – Modalità di esecuzione**

	L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i	
	Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	
	introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro	
	dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
	l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di	
	Chirurgia Pediatrica, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera	
	tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di	
	riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo	
	svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	<b>Articolo 4 – Aspetti economici</b>	
	Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria,	
	tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico	
	dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.	
	L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di pedaggio autostradale e al	
	rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo	
	forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre	
	2017 prot. n. 414670 e per una distanza chilometrica pari a 80km a/r per Bassano e	
	60km a/r per Santorso. Il rimborso delle spese di viaggio costituisce parte integrante	
	del corrispettivo riconosciuto e pertanto risulta essere IVA esente.	
	<b>Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi</b>	
	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire	

adeguati controlli, si impegna a trasmettere con cadenza mensile, all'U.L.SS. n. 8 il riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio, il nominativo del Consulente con i chilometri percorsi, unitamente ai fogli di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

#### **Articolo 6 – Modalità di pagamento**

L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'invio della rendicontazione degli accessi per la verifica dell'U.L.SS. n. 8 entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza alla mail: [sao@aulss8.veneto.it](mailto:sao@aulss8.veneto.it)

Successivamente al controllo da parte dell'U.L.SS. n. 8, l'U.L.SS. n. 7 provvederà senza ritardo all'emissione dell'ordinativo elettronico NSO e all'immediata approvazione e liquidazione della fattura emessa che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.

L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.

#### **Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza**

L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe

	<p>misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).</p>	
	<p>L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi</p>	
	<p>del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.</p>	
	<p>Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.</p>	
	<p>L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS. n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.</p>	
	<p>L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi..</p>	
	<p><b>Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile trattamento dati.</b></p>	
	<p>Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il <b>Titolare</b> del trattamento dei dati relativi all'attività di consulenza in cardiocirurgia è l'U.L.SS. n. 7.</p>	
	<p>Con separato atto l'U.L.SS. n. 7 provvederà a nominare l'U.L.SS. n. 8 <b>Responsabile</b></p>	

	<p><b>del trattamento</b> dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle</p>	
	<p>attività prestate ai sensi del presente accordo, nei limiti strettamente necessari allo</p>	
	<p>svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini</p>	
	<p>istituzionali dell'ULSS n. 7 e nel rispetto della precitata normativa in materia.</p>	
	<p>Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 7, gli obblighi di informazione</p>	
	<p>ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in</p>	
	<p>modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di</p>	
	<p>legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo</p>	
	<p>esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.</p>	
	<p>Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali</p>	
	<p>vigenti in materia di protezione dei dati personali.</p>	
	<p><b>Articolo 9 – Durata</b></p>	
	<p>Il presente accordo ha validità dal <b>01/01/2026 al 31/12/2026</b> e potrà essere rinnovato</p>	
	<p>in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l'organizzazione</p>	
	<p>dell'U.L.SS. n. 8 e previa autorizzazione della Regione Veneto.</p>	
	<p><b>Articolo 10 – Codice Comportamento</b></p>	
	<p>Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti</p>	
	<p>dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dal presente accordo sono</p>	
	<p>tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto</p>	
	<p>presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,</p>	
	<p>pena la risoluzione del rapporto contrattuale.</p>	
	<p><b>Articolo 11 - Foro competente</b></p>	
	<p>Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa</p>	
	<p>scaturire dall'esecuzione della presente convenzione.</p>	
	<p>In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente accordo è</p>	

esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

#### **Articolo 12 – Inadempimento e recesso**

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.

1453 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

#### **Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo**

Il presente accordo:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – Sezione staccata di Vicenza n.18595/98;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente;
- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

#### **Articolo 14 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì \_\_\_\_\_

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



PATRIZIA SIMIONATO  
09.01.2026 10:17:57  
GMT+01:00

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 7 "*Aspetti assicurativi e di sicurezza*".

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì \_\_\_\_\_

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



PATRIZIA  
SIMIONATO  
09.01.2026 10:17:57  
GMT+01:00

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA**

**IN RADIOTERAPIA**

**TRA**

**l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"**, di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",

con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita

IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia

Simionato

**E**

**l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"**, di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,

con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice

fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo

Bramezza

**PREMESSO CHE**

- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato, con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8, la

volontà di rinnovare, anche per l'anno 2024, la convenzione per attività di

consulenza in Radioterapia, richiedendo la collaborazione del personale medico con

rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell'U.O.C. di

Radioterapia dell'U.L.SS. n. 8 per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità

istituzionali;

- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.

91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 -

Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina

dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione

n. 304 del 2/03/2023;

- l'U.L.SS. n. 8, previo parere favorevole della Direzione Sanitaria e della

Direzione Medica Ospedaliera, ha verificato la disponibilità dei “Consulenti” che svolgeranno dette attività a favore dell’U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di fuori dell’orario di lavoro nelle forme previste dal Regolamento aziendale per la disciplina della Attività Libero-Professionale e compatibilmente con gli impegni istituzionali.

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

**SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Oggetto**

L’U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo, garantisce all’U.L.SS. n. 7 la consulenza in Radioterapia per l’attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.

**Articolo 2 – Obbligazioni dell’U.L.SS. n. 8**

Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell’U.O.C. di Radioterapia di Vicenza avverranno al di fuori dell’orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:

DISTRETTO 1 e 2) presso gli Ospedali di Bassano e di Santorso: mediante n. 11 accessi telematici (teleconsulto medico) annui programmati della durata non superiore a n. 8 ore ciascuno, fatta salva eventuale diversa esigenza.

**Articolo 3 – Modalità di esecuzione**

L’attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i Consulenti dell’U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dall’U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.

Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente, l’attività presso l’U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell’U.O.C. di

Radioterapia, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

#### **Articolo 4 – Aspetti economici**

Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.

#### **Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi**

L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire adeguati controlli, si impegna a trasmettere mensilmente, all'U.L.SS. n. 8 il riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio, il nominativo del Consulente, unitamente ai fogli di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

#### **Articolo 6 – Modalità di pagamento**

L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'invio della rendicontazione degli accessi per la verifica dell'U.L.SS. n. 8 entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza alla mail: [sao@aulss8.veneto.it](mailto:sao@aulss8.veneto.it)

Successivamente al controllo da parte dell'U.L.SS. n. 8, l'U.L.SS. n. 7 provvederà senza ritardo all'emissione dell'ordinativo elettronico NSO e all'immediata approvazione e liquidazione della fattura emessa che troverà pagamento attraverso il

meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.

L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato l'attività di consulenza, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

#### **Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza**

L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro. Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio. L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS. n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti. L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi..

#### **Articolo 8 – Trattamento dei dati personali**

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il **Titolare** del trattamento dei dati relativi all’attività di consulenza in Radioterapia è l’U.L.SS. n. 7.

Con separato atto l’U.L.SS. n. 7 provvederà a nominare l’U.L.SS. n. **8 Responsabile del trattamento** dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell’ULSS 7 e nel rispetto della precitata normativa in materia.

Restano in capo al Titolare del Trattamento, l’ULSS 7, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

#### **Articolo 9 – Durata**

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2026 al 31/12/2026 e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l’organizzazione dell’U.L.SS. n. 8.

#### **Articolo 10 – Codice Comportamento**

Come previsto dall’art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti

dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione

sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto

presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,

pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

#### **Articolo 11 - Foro competente**

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa

scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per

qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente

competente il Foro di Vicenza.

#### **Articolo 12 – Inadempimento e recesso**

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in

attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.

1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di

recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza,

con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

#### **Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo**

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2,

allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale

a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione

staccata di Vicenza n. 18595/98;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26

ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma

del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico

della parte richiedente.

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

**Articolo 15 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li \_\_\_\_\_

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



PATRIZIA SIMIONATO  
09.01.2026 10:19:14  
GMT+01:00

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 7 "Aspetti assicurativi e di sicurezza".

Letto, approvato e sottoscritto.

Li \_\_\_\_\_,

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



PATRIZIA  
SIMIONATO  
09.01.2026 10:19:14  
GMT+01:00

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA**

**IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE**

**TRA**

**l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"**, di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",

con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita

IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia

Simionato

**E**

**l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"**, di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,

con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice

fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo

Bramezza

**PREMESSO CHE**

- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato all'U.L.SS. n. 8 la necessità di rinnovare la

convenzione per attività di consulenza nella branca di anestesia e rianimazione

anche per l'anno 2026, richiedendo la collaborazione di personale medico con

rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell'U.O.C. di Anestesia e

Rianimazione dell'U.L.SS. n. 8 per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità

istituzionali e per far fronte alla carenza di dotazione organica;

- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.

91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 -

Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina

dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione

n. 304 del 2/03/2023;

- l'U.L.SS. n. 8, previo parere favorevole della Direzione Sanitaria e della

Direzione Medica Ospedaliera e dei Direttori di U.O.C. di Anestesia e Rianimazione di Vicenza e di Arzignano, ha verificato la disponibilità dei “Consulenti” che svolgeranno dette attività a favore dell’U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di fuori dell’orario di lavoro nelle forme previste dal Regolamento aziendale per la disciplina della Attività Libero-Professionale e compatibilmente con gli impegni istituzionali.

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

**SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Oggetto**

L’U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo, garantisce all’U.L.SS. n. 7 attività di consulenza in Anestesia e Rianimazione per l’attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.

**Articolo 2 – Obbligazioni dell’U.L.SS. n. 8**

Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione di Vicenza e di Arzignano avverranno al di fuori dell’orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno sulla sede del P.O. dell’U.L.SS. n. 7 di Bassano del Grappa

Sono previsti presumibilmente n. 4 accessi mensili per turni di 10 ore ciascuno, escluso il tempo necessario per la trasferta.

La natura dei accessi di cui sopra (diurni o notturni) sarà concordata di volta in volta dal personale medico coinvolto e previo parere dei rispettivi Direttori di U.O.

**Articolo 3 – Modalità di esecuzione**

L’attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i Consulenti dell’U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dall’U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro

dipendente.

Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente, l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dai rispettivi Direttori di U.O.C. di Anestesia e Rianimazione, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale svolta dai consulenti presso l'U.L.SS. 8 e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

#### **Articolo 4 – Aspetti economici**

Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria, tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.

L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di pedaggio autostradale e al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670 e per una distanza chilometrica pari a 80km a/r per Bassano e 60km a/r per Santorso. Il rimborso delle spese di viaggio costituisce parte integrante del corrispettivo riconosciuto e pertanto risulta essere IVA esente.

#### **Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi**

L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire adeguati controlli, si impegna a trasmettere con cadenza mensile all'U.L.SS. n. 8 il riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine

servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi, unitamente ai fogli di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

#### **Articolo 6 – Modalità di pagamento**

L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.

L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.

#### **Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza**

L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.

Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli

stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio. L'U.L.SS. n. 8

resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS. n. 7 ed il

paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata da

qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.

L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della

salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.

81/2008 e s.mi..

### **Articolo 8 – Trattamento dei dati personali**

Le parti convengono che l'U.L.SS. n. 7, in qualità di Titolare del trattamento dei dati

personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione

dei medici dell'U.L.SS. n. 8, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati

con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il

trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE

2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs.

196/2003 (Codice Privacy). Gli specialisti dell'U.L.SS. n. 8 sono, pertanto, nominati

“autorizzati al trattamento dei dati personali” ai sensi dell'art. 29 del Regolamento

(UE) 2016/679 e dell'art. 2 quaterdecies del Codice Privacy adeguato con il D. Lgs.

10.08.2018 n. 101, dal Designato al trattamento dell'U.L.SS. n. 4 al primo contatto

con gli stessi, per lo svolgimento delle attività trattamentali analogiche e digitali. Gli

specialisti devono attenersi alle policy aziendali in materia di protezione e sicurezza

dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e

rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di

segreto professionale. Restano in capo al Titolare del Trattamento, U.L.SS. n. 7, gli

obblighi di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le

singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure

	previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire	
	agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.	
	Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o	
	nell'ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati	
	esclusivamente per le finalità dell'accordo e che il trattamento dei dati sarà	
	improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di	
	sicurezza previste a tutela. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle	
	disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	<b>Articolo 9 – Durata</b>	
	La presente convenzione ha validità dall'01/01/2026 e fino al 31/12/2026 e potrà	
	essere rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8 e previa comunicazione alla Regione Veneto a	
	cura dell'U.L.SS. n. 7.	
	<b>Articolo 10 – Codice Comportamento</b>	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione	
	sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	<b>Articolo 11 - Foro competente</b>	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	
	qualsunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	
	<b>Articolo 12 – Inadempimento e recesso</b>	

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

### **Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo**

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione staccata di Vicenza n. 18595/98;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

### **Articolo 15 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

\_\_\_\_\_



PATRIZIA SIMIONATO  
09.01.2026 10:15:30  
GMT+01:00

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 7 "Aspetti assicurativi e di sicurezza".

Letto, approvato e sottoscritto.

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

\_\_\_\_\_



PATRIZIA  
SIMIONATO  
09.01.2026 10:15:30  
GMT+01:00

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)